ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 16

Le lettere d) ed e) della ripartizione della spesa di L. 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, gia' modificate con l'art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente modificate come segue:

d) per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati: nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni; nell'esercizio 1969 L. 2.000 milioni; nell'esercizio 1970 L. 1.000 milioni;

e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilita' rurale di cui all'art. 26: nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni; nell'esercizio 1969 L. 3.000 milioni; nell'esercizio 1970 L. 2.000 milioni; nell'esercizio 1971 L. 5.000 milioni.

Versione in vigore dal 1 giugno 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it